



COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Codice Ente 10081	Protocollo N.
DELIBERAZIONE N. 43 in data 21.12.2024 Soggetta invio capogruppo ☐	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **VENTUNO** del mese di dicembre alle ore **11:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

INVERNIZZI PIETRO	Presente	REINA BEATRICE	Presente
VILLANI GUGLIELMO	Presente	ROSSI EZIO	Presente
ARDESI MANUELE	Presente	TEMPORITI ANNA	Presente
CHIODINI STEFANO	Presente	BOTTA ATTILIO	Presente
INVERNIZZI CHIARA	Assente		
MALVEZZI VITTORIO ETTORE	Presente		
MUSSI MARCO	Presente		

Totale presenti: **10**

Totale assenti: **1**

E' presente l'Assessore esterno **BARONI LUIGI GIUSEPPE**

Assiste il Segretario Comunale, **DOTT. SCIAMANNA SANDRO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, RAG. **INVERNIZZI PIETRO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

Passa la parola all' Assessore esterno sig. Luigi Giuseppe Baroni il quale introduce il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 commi 738-783 della Legge di bilancio per l'anno 2020 n. 160 del 27/12/2019 che reca la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

VISTO il Regolamento "Imposta Municipale Unica" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2020 entrato in vigore dal 1° gennaio 2020 (di seguito Regolamento IMU) modificato con delibera n. 26 del 28.07.2020;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, stabilire le aliquote e la detrazione dell'IMU dell'imposta municipale propria per l'anno 2025, in modo puntuale e specifico, nel rispetto degli equilibri di bilancio e della disciplina normativa vigente di seguito richiamata;

CONSIDERATO che il presupposto impositivo di cui all'art. 1 comma 740 della L. n. 160/2019 esclude il possesso dell'abitazione principale, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTA la definizione di abitazione principale fornita dal Legislatore all'art. 1 co. 741 L. 160/2019 come modificato dall'art. 5 decies D.L. 21 ottobre 2021 n. 146;

VISTA la sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni che disciplinano, dall'anno 2012, la fattispecie dell'abitazione principale IMU ai fini dell'esenzione dal tributo;

RICHIAMATE le fattispecie di assimilazione all'abitazione principale, di cui al comma 741 lett. c) dell'art. 1 della L. n. 160/2019 e all'art. 11 del Regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2020;

TENUTO CONTO che soggetti attivi dell'IMU sono il Comune in riferimento agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio e lo Stato in riferimento al gettito derivante dall'IMU versata per gli immobili di gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D10), calcolata sull'aliquota dello 0,76%, ai sensi del comma 744 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

RICHIAMATE le fattispecie previste dal comma 747 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, per le quali è prevista la riduzione della base imponibile del 50%;

TENUTO CONTO inoltre che il comma 1092 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 ha esteso il beneficio della riduzione della base imponibile per i casi di unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, di cui al comma 747 lett. c) dell'art. 1 della L. n. 160/2019, anche in caso di decesso del soggetto comodatario, qualora l'abitazione continui ad essere abitata dal coniuge di questo e vi siano figli minori;

VISTA la legge 197/2022 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, che ha introdotto la nuova esenzione per gli immobili occupati abusivamente, mediante inserimento di una nuova lettera al comma 759 dell'art. 1 della legge 160/2019;

CONSIDERATE le fattispecie di esenzioni per i terreni agricoli di cui al comma 758 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

CONSIDERATO che è confermata la possibilità per i Comuni di differenziare le aliquote applicabili entro i limiti indicati ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 L. 160/2019, come da prospetto che segue:

Fattispecie	Aliquota base	Aliquota minima	Aliquota massima
Abitazioni principali accatastate come A/1, A/8 e A/9 (Art. 1 co. 748 L. n. 160/2019)	0,50 %	0 %	0,60 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10 e con annotazione di ruralità) (Art. 1 co. 750 L. n. 160/2019)	0,10 %	0 %	0,10 %
Terreni agricoli (non esenti) (Art. 1 co. 752 L. n. 160/2019)	0,76 %	0 %	1,06 %
Fabbricati D (esclusi i D/10) (Art. 1 co. 753 L. n. 160/2019)	0,86 %	0,76 %	1,06 %
Altre fattispecie (Art. 1 co. 754 L. n. 160/2019)	0,86 %	0 %	1,06 %

l'articolo 1, comma 756, L. 160/2019, stabilisce che i Comuni, in deroga all'articolo 52, D.Lgs. 446/1997, possano diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge richiamata;

- nella Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, il Ministero delle finanze ha confermato che i Comuni possano aumentare o diminuire le aliquote stabilite dalla norma, purché in considerazione dei limiti minimo e massimo imposti, i quali costituiscono vincoli invalicabili da parte dell'ente e come possano, altresì, manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie;

- l'articolo 1, comma 757, L. 160/2019 dispone che, a pena di inefficacia ed anche qualora i Comuni non intendano diversificare le aliquote rispetto a quelle individuate dalla legge, la delibera di approvazione delle aliquote debba essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale al fine di elaborare il prospetto delle aliquote ai sensi dell'articolo 1, comma 756, L. 160/2019, sopra richiamato, e che tale prospetto formi parte integrante della delibera stessa;

- l'articolo 1, comma 767, L. 160/2019, prevede l'applicazione delle aliquote di base previste dall'articolo 1, commi da 748 a 755, L. 160/2019, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, L. 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 757, L. 160/2019 e pubblicata nel termine di cui al comma richiamato;

- con Decreto del 7 luglio 2023 pubblicato in G.U. serie generale n. 172 del 25/07/2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni avrebbero potuto diversificare le aliquote di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, L. 160/2019, a decorrere dall'anno 2024;
- l'art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, ha disposto che, in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie non considerate, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto medesimo, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025;
- con Decreto del 6 settembre 2024 pubblicato in G.U. serie generale n.219 del 18/09/2024, avente ad oggetto "Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160" il Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ridefinito le regole introdotte con il precedente Decreto richiamato, risultando attuabili le modalità indicate dal Legislatore per la definizione e la redazione del prospetto delle aliquote;
- la volontà dell'amministrazione comunale è quella di mantenere invariate le aliquote già deliberate nell'anno 2024 anche per l'annualità 2025, al fine di evitare l'inasprimento della pressione tributaria sui contribuenti ed al contempo consolidare il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta;
- si è proceduto alla compilazione del prospetto sopra richiamato mediante l'applicazione informatica resa disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- le scadenze di versamento dell'IMU per l'anno oggetto della presente deliberazione sono fissate nelle date di lunedì 16 giugno 2025 per l'acconto, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, e di martedì 16 dicembre per il saldo e conguaglio; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'articolo 27, comma 8, L. 448/2001, sostituendo il comma 16, dell'articolo 53, L. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 174, comma 1, D.Lgs. 267/2000, rinviando all'articolo 151, comma 1, dispone che "gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre";
- l'articolo 193, comma 2, D.Lgs. 267/2000 in base al quale l'ente può modificare le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno allo scopo di ripristinare gli equilibri di bilancio, in deroga all'articolo 1, comma 169, L. 296/2006.

CONSIDERATO INFINE CHE:

- la Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 prevede che: "Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno";
- l'articolo 13, commi 15 e 15-bis D.L. 201/2011, in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina che: "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 aprile 2012, prot. n. 5343, ha reso nota l'attivazione della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote mediante il Portale del federalismo fiscale, nonché la nota del 28 febbraio 2014, prot. n. 4033, nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce le istruzioni inerenti alla procedura di trasmissione telematica mediante il Portale citato;
- l'articolo 1, comma 767, L. 160/2019, ribadisce che le aliquote e i regolamenti in materia di IMU hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 80 del 04/12/2024 con la quale si propone al Consiglio Comunale di approvare la conferma delle aliquote della "nuova IMU" per l'anno 2025, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, così come nella tabella sotto riportata:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0,60 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 %
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1,06 %
Terreni agricoli	1,06 %
Aree fabbricabili	1 %
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,93%

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo n. 49 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare la conferma delle aliquote della "nuova IMU" per l'anno 2025, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, così come nella tabella sotto riportata:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0,60 %

Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 %
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1,06 %
Terreni agricoli	1,06 %
Aree fabbricabili	1 %
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,93%

3. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2025, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00 (euro duecento/00);
4. di dare atto che il versamento della nuova IMU è prevista in due rate: entro il 16 giugno la prima ed entro il 16 dicembre la seconda, con la facoltà di pagare l'imposta in unica soluzione entro il 16 giugno;
5. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in materia eventualmente sopravvenute;
6. di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto decorreranno dal 1° gennaio 2025 e saranno valide per gli anni successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 296/2006 e s.m.i.;
7. di confermare nel Responsabile dei Servizi Finanziari pro-tempore, il Funzionario Responsabile relativamente al servizio di gestione della "Nuova Imposta Municipale Unica" a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
9. Di dare atto che il presente provvedimento integra il DUP 2025/2027 in ogni sua parte pertinente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,
Visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
CON voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Prospetto aliquote IMU - Comune di OZZERO

ID Prospetto 3517 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,93%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025

PARERI PREVENTIVI
art. 49 - D.Lgs. 267/2000

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO DOTT.SSA SCARCELLA FRANCESCA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA SCARCELLA FRANCESCA

SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SCIAMANNA SANDRO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to INVERNIZZI RAG. PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SCIAMANNA SANDRO

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, **24/12/2024**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SCIAMANNA SANDRO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. _____ facciate.

Addì, 24/12/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Sciamanna Sandro

Il sottoscritto certifica che la suesata deliberazione, è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'artt. 134 - comma 3 - e dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 24/12/2024 al 08/01/2025.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to